



Forza maggiore

Autore : Edizioni Simone

Data: 23/10/2015

Forza maggiore (d. civ.) (d. pen.): S'intende ogni *forza esterna* che, per il suo potere superiore, *determina* la persona *contro la sua volontà*, in modo *necessario* e *inevitabile*, al compimento di un atto positivo o negativo.

Si tratta, dunque, di un evento derivante dalla natura o dal fatto dell'uomo che non può essere preveduto o che, anche se preveduto, non può essere impedito.

La **Forza maggiore** viene generalmente assimilata al *caso fortuito* [vedi].

In **ambito civile**, la **Forza maggiore** rileva:

- quale causa di esonero da *responsabilità* [vedi] (contrattuale o extracontrattuale);
- quale causa impeditiva della dichiarazione dello stato di adottabilità. La **Forza maggiore**, se ha carattere transitorio, esclude la rilevanza dello stato di abbandono ai fini dell'*adozione* [vedi].

In **ambito penale**, la **Forza maggiore** rileva solo se costituisce la causa determinante dell'evento, non semplicemente quella concorrente. Inoltre, per invocarla, l'agente non deve trovarsi in condizioni di illegittimità, e deve aver fatto tutto quanto era in suo potere per uniformarsi alla legge. Trattandosi di una forza «*cui resisti non potest*» è escluso il nesso psichico dal momento che è proprio tale forza la



causa dell'agire umano (art. 45 c.p.).

Forza maggiore nel diritto internazionale (d. int.)

L'illiceità di un atto di uno Stato non conforme ad un obbligo internazionale di tale Stato è esclusa se l'atto è dovuto a **Forza maggiore**, vale a dire al verificarsi di una forza irresistibile o di un avvenimento imprevedibile, fuori dal controllo dello Stato, che ha reso materialmente impossibile in tale circostanza l'esecuzione dell'obbligo.

In tal caso l'autore dell'atto internazionalmente illecito, pur rendendosi conto che il suo comportamento lede il diritto di un altro Stato, non è materialmente in grado di impedire l'evento.

Affinché l'evento sopravvenuto escluda l'illiceità, è necessaria:

- *l'esistenza di una relazione di causa ed effetto tra l'evento e la violazione;*

- *la completa estraneità dello Stato autore della violazione.* Si richiede cioè che lo Stato «imputato» non abbia contribuito, nemmeno indirettamente, a produrre la circostanza in esame (c.d. **negligenza contributiva**);

- *la non assunzione da parte dello Stato del rischio che l'evento imprevedibile si verifichi.* Se uno Stato pone in essere una determinata azione, assumendosi il rischio che un evento di **Forza maggiore** si verifichi, l'eventuale illecito internazionale non può essere escluso.